

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

LETTURA DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO VOLLARO PER MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 7 LUGLIO 1876, RELATIVA ALLA REINTEGRAZIONE NEI LORO GRADI DEI MILITARI CHE SERVIRONO I GOVERNI NAZIONALI DEL 1848-1849.

PRESIDENTE. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura il progetto di legge dell'onorevole Vollaro relativo alla reintegrazione nei loro gradi dei militari che servirono i Governi nazionali del 1848-1849.

Se ne dà lettura.

MORPURGO, segretario. (Legge)

Art. 1.

I cittadini che servirono i Governi nazionali del 1848-1849 come ufficiali effettivi di terra o di mare, od in qualità di assimilati ad ufficiale, possono, mediante domanda avvalorata da documenti originali, ed in difetto di equipollenti, ottenere di essere reintegrati nel grado che essi avevano al cessare di detti Governi, purchè:

A) Non siano da apposita Commissione, nominata come appresso, giudicati immeritevoli di tale reintegra;

B) Non abbiano di propria volontà accettato, o servito in impieghi civili o militari, i Governi ristaurati;

C) Non siano stati revocati, rimossi o destituiti da impiego militare o civile, ottenuto dal regio Governo nazionale, ovvero non siano condannati a pena, che, a senso dei vigenti Codici per l'esercito o per la marina, implichi che il condannato sia indegno di appartenere alla milizia di terra o di mare;

D) Non siano stati esclusi dal riconoscimento del grado dalle Commissioni di scrutinio istituite negli anni 1860 e 1866 per gli ufficiali dei corpi volontari;

E) Avendo emigrato, e non essendo inabili per infermità o vecchiaia non impediti da forza maggiore o da cause indipendenti dalla loro volontà, non abbiano offerti i loro servizi nelle successive guerre dell'indipendenza italiana;

F) Trovandosi nel luogo ove si organizzavano forze militari per l'indipendenza italiana, e non trovandosi in una delle eccezioni della lettera precedente, non abbiano offerto i loro servizi per le successive guerre dell'indipendenza.

Avranno diritto ad usufruire del medesimo beneficio i cittadini che militarono sotto le bandiere dei Governi nazionali del 1848-1849 come volontari, e che al finire di quelle guerre furono licenziati da detti Governi, purchè si trovino nelle condizioni che precedono, ed oggi siano in attività di servizio militare.

Art. 2.

Coloro che, ai sensi del precedente articolo, saranno reintegrati nei gradi militari, e si considerano come collocati a riforma, potranno, dietro loro domanda, essere ascritti cogli stessi gradi negli ufficiali di riserva, ai sensi dell'articolo 73 legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito.

Art. 3.

Sono ammessi al godimento dei benefizi che accordano le vigenti leggi agli ufficiali riformati, computandosi come interruzione di servizio utile, il tempo trascorso dal 1848 e 1849 al tempo della pubblicazione della presente:

A) I cittadini di cui parlasi nell'articolo primo.

B) I cittadini che militarono nella guerra per l'indipendenza negli anni 1848 e 1849 e nei fatti d'armi per la liberazione di Roma dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti.

C) Le vedove, o gli orfani dei cittadini di sopra, o che siano morti in battaglia, o in servizio comandato, ovvero in seguito di ferite riportate in battaglia, o servizio comandato nelle guerre per la indipendenza negli anni 1848 e 1849 o nei fatti d'armi per la liberazione di Roma dal 1848 in avanti.

Art. 4.

La liquidazione del trattamento di riforma di che nel precedente articolo sarà fatta nella misura della legge 27 giugno 1850 ed in riferimento cogli articoli 25, 26, 36 a 40 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

Art. 5.

A titolo di ricompensa nazionale, è accordato un'assegnamento annuo vitalizio:

Ai cittadini, ed alle vedove ed orfani, che si trovano nelle condizioni di cui allo articolo 3 ma non possono comprovare il regolare arruolamento, o la regolare investitura del grado, per parte di uno dei Governi nazionali, di che nei precedenti articoli.

Art. 6.

Le quote di assegno vitalizio stabilite per ogni individuo saranno invariabili, vita naturale durante, ed ogni anno il ministro delle finanze provvederà scrivendo nel bilancio passivo la corrispondente somma necessaria, per far fronte agli assegni di che sopra.

L'assegno vitalizio è trasmissibile alle vedove ed agli orfani del pensionato.

Non sono ammessi a fruire di tali assegni vitalizi coloro che si trovano in attualità d'impiego retribuito dallo Stato, o pensionati dallo stesso.

La Commissione da istituirsi come appresso, stabilirà la somma degli annui assegni, in base alla posizione e grado coperto nelle guerre del 1848 e